

dott. ANTONIO BRAGAGLIA  
dottore commercialista - revisore legale

dott.ssa MONICA SANGIORGI  
dottore commercialista - revisore legale

dott.ssa MARGHERITA ZINANI  
dottore commercialista - revisore legale

dott.ssa SILVIA CULLA  
dottore commercialista - revisore legale

dott. GIACOMO MONTI  
dottore commercialista - revisore legale

dott. ANGELO SGRIGNOLI  
dottore commercialista - revisore legale

dott.ssa SARA TASSI  
dottore commercialista - revisore legale

**BOLOGNA, 25 SETTEMBRE 2022**

**CIRCOLARE N. 5  
(ANNO 2022)**

**CREDITI DI IMPOSTA LEGATI AL CONSUMO DI GAS ED ENERGIA DELL'ANNO 2022  
(ESTENSIONE DEL PERIODO DI AGEVOLAZIONE)**

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1. “DECRETO AIUTI <i>BIS</i> ” (DECRETO-LEGGE N. 115/2022).....	3
2. “DECRETO AIUTI <i>TER</i> ” (DECRETO-LEGGE N. 144/2022).....	4
3. REGOLE COMUNI .....	4

## PREMESSA

Il decreto-legge n. 115/2022 (c.d. “decreto aiuti *bis*”), convertito dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022, e il decreto-legge n. 144/2022 (c.d. “decreto aiuti *ter*”), hanno esteso, anche al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, il periodo di riferimento per il calcolo del credito di imposta, legato al contenimento dei maggiori oneri, sostenuti dalle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

### 1. “DECRETO AIUTI *BIS*” (DECRETO-LEGGE N. 115/2022)

#### ❖ *Credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia*

L’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022 riconosce, per il **terzo trimestre 2022**, un credito d’imposta del **25%** - analogamente a quanto già previsto per il secondo trimestre 2022 - a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di cui al decreto del MISE 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% del corrispondente costo medio riferito al secondo trimestre 2019.

Tale credito deve essere calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

#### ❖ *Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas*

L’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 115/2022 riconosce, per il **terzo trimestre 2022**, un credito d’imposta del **25%** - analogamente a quanto già previsto per il secondo trimestre 2022 - a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (imprese operanti in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del MITE 21 dicembre 2021 n. 541, che nel primo trimestre del 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, pari almeno a 23.713 metri cubi standard, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.

Tale credito deve essere calcolato sulle spese sostenute per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

#### ❖ *Credito di imposta per le imprese diverse da quelle “energivore”*

L’art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 115/2022 riconosce, per il **terzo trimestre 2022**, un credito d’imposta del **15%** - analogamente a quanto già previsto per il secondo trimestre 2022 - a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese “energivore”) qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% del corrispondente costo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tale credito deve essere calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

#### ❖ *Credito di imposta per le imprese diverse da quelle “gasivore”*

L’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 115/2022 riconosce, per il **terzo trimestre 2022**, un credito d’imposta del **25%** - analogamente a quanto già previsto per il secondo trimestre 2022 - a favore delle imprese diverse da quelle “gasivore” qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.

Tale credito deve essere calcolato sulle spese sostenute per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

## 2. “DECRETO AIUTI TER” (DECRETO-LEGGE N. 144/2022)

### ❖ *Credito di imposta per le imprese a forte consumo di energia*

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022 riconosce il credito di imposta anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022**.

Tale credito, pari al **40%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, spetta qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un incremento superiore al 30% del corrispondente costo medio riferito al terzo trimestre 2019.

### ❖ *Credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas*

L’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 144/2022 riconosce il credito di imposta anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022**.

Tale credito, pari al **40%** della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al terzo trimestre 2019.

### ❖ *Credito di imposta per le imprese diverse da quelle energivore*

L’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 144/2022 riconosce un credito di imposta anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022**, ampliando la platea di imprese che potrebbero rientrare nel riconoscimento del contributo straordinario.

Tale credito, pari al **30%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 4,5 kW** (diverse dalle imprese “energivore”), qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un incremento superiore al 30% del corrispondente costo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

### ❖ *Credito di imposta per le imprese diverse da quelle gasivore*

L’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 144/2022 riconosce il credito di imposta anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022**.

Tale credito, pari al **40%** della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al terzo trimestre 2019.

## 3. REGOLE COMUNI

I crediti di imposta legati al consumo dei mesi di ottobre e novembre 2022 e - in conseguenza alla modifica disposta dal comma 11 dell’art. 1 del decreto-legge n. 144/2022 - anche quelli legati al consumo del terzo trimestre 2022, sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e senza applicazione dei limiti annui, previsti dall’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000 e dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Analogamente a quanto già previsto per i crediti legati ai primi due trimestri del 2022, i nuovi crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.



Anche con riguardo ai nuovi crediti di imposta, le sole imprese non energivore e non gasivore, possono richiedere al fornitore di gas ed energia elettrica il rilascio della comunicazione contenente l'indicazione del calcolo dell'incremento di costo e dell'importo del contributo spettante; questo, però, sempre a condizione che l'attuale fornitore sia lo stesso del 2019.

Per i beneficiari dei nuovi crediti di imposta, il decreto-legge n. 144/2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non fruito, introduce l'obbligo di invio, all'Agenzia delle Entrate, di una comunicazione contenente l'indicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione sono, tuttavia, demandati a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 24 ottobre 2022.



Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni.

**STUDIO BRAGAGLIA**